

## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

#### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

**VISTO** il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTI** gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);

**VISTO** il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.C.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

**VISTA** la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", che incentiva la promozione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

**RITENUTA** l'opportunità di favorire gli scambi di esperienza e l'internazionalizzazione delle imprese agricole condotte da giovani attraverso la partecipazione ad un programma di scambio e formazione tra aziende agricole italiane e straniere;

**CONSIDERATO** che le relative spese possono gravare sugli impegni di spesa assunti con il DM prot. 25173 del 11.11.2010, registrato presso il competente organo di controllo al n. 10703 cl.1 e con il D.M. prot. 13993 del 28.6.2011, registrato dall'organo di controllo al n. 3908 cl. 1;

**RITENUTO** opportuno, al fine di realizzare l'iniziativa in parola, emanare un avviso pubblico finalizzato alla selezione di 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole come individuate dall'art. 2 della legge 441/98;

#### **DECRETA**

### Art. 1

(Avviso pubblico)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine favorire gli scambi di esperienza e l'internazionalizzazione delle imprese agricole giovanili, seleziona 8 giovani agricoltori titolari di aziende agricole come individuate dall'art. 2 della legge 441/98, a cui è data la possibilità di partecipare ad un programma di formazione e scambio di esperienze con altri imprenditori nello Stato americano del Texas. Il programma prevede visite studio presso aziende agricole operanti nei



## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

#### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

settori dell'allevamento (bovino, ovino ed equino), della produzione del mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi e nel settore vivaistico ed incontri con istituzioni texane operanti nel settore agricolo e della ricerca.

Il relativo aiuto di Stato, concesso ai sensi dell'art. 21 del Reg.(UE) 702/2014, sarà erogato ai prestatori dei servizi, e non comporterà pagamenti diretti ai beneficiari (imprenditori agricoli).

#### Art. 2

(Requisiti di ammissibilità e di esclusione)

Possono presentare la propria candidatura a partecipare all'iniziativa di cui al precedente art. 1 i giovani titolari di aziende agricole, che svolgono attività di impresa sul territorio italiano, di età inferiore ai quarant'anni al momento della presentazione della domanda; per le società agricole si fa espresso riferimento ai requisiti individuati dall'art. 2, commi c) ed e) della legge 441/98.

Non possono presentare domanda i titolari delle imprese agricole destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014. Sono escluse, inoltre, le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Reg. (UE) 702/2014.

Non possono altresì partecipare al presente concorso coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione o per i quali esistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

Al fine dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità/esclusione i candidati dovranno rilasciare apposite dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D. P. R 28.12.2000, n. 445, contenute nei **MOD.** A e **B** (allegati al presente decreto).

### Art. 3

(Formazione della graduatoria)

La graduatoria degli ammessi sarà formata attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi, per un massimo di 100 punti:

Aziende agricole operanti nei settori dell'allevamento (bovino, ovino ed equino), della produzione, del mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi e nel settore vivaistico

0-20 punti



## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

Performance economico-finanziaria	0-10 punti
Misure adottate a tutela dell'ambiente e del benessere animale	0-10 punti
Tutela e valorizzazione delle risorse umane impiegate	0-10 punti
Grado di internazionalizzazione dell'impresa	0-20 punti
Grado di innovazione tecnologica	0-10 punti
Grado di innovazione organizzativa, commerciale o comunicativa	0-10 punti
Coinvolgimento degli attori a livello locale	0-10 punti
TOTALE	0-100 punti

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare dell'azienda o del legale rappresentante in caso di società.

## **Art. 4** (Documentazione da presentare)

La candidatura dovrà essere presentata tramite il MOD. A ed il MOD. B (allegati al presente decreto) a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità del candidato.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 3, la domanda potrà, inoltre, essere corredata di eventuale documentazione che dimostri la capacità dell'azienda di sviluppare contatti commerciali anche con l'estero (ad es. le etichette ed il materiale promozionale già in uso nell'azienda stessa, ecc.).

## Art. 5 (Scadenza e modalità di presentazione della domanda)



## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

#### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

Il MOD. A ed il MOD B, firmati dal candidato, in carta semplice e corredati di copia del documento di identità e della eventuale documentazione indicata nel precedente art. 4, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 gennaio 2015, all'indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it">cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it</a>. La mail dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al progetto di formazione e scambio di esperienze per giovani imprenditori agricoli in Texas". I documenti inviati tramite posta elettronica dovranno essere in formato pdf.

In alternativa alla posta elettronica certificata è ammessa la trasmissione di tutta la suddetta documentazione **entro e non oltre le ore 14.00 del 30 gennaio 2015** (farà fede il timbro di ricezione dell'ufficio postale del Ministero) tramite consegna a mano presso il recapito postale del Ministero o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR 2, via XX settembre 20, 00187 Roma. La busta contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al progetto di formazione e scambio di esperienze per giovani imprenditori agricoli in Texas".

Eventuali richieste di chiarimenti sul presente bando potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:disr2@politicheagricole.it">disr2@politicheagricole.it</a>; le risposte alle domande pervenute saranno pubblicate sul sito web del Ministero all'indirizzo: <a href="https://www.politicheagricole.it">www.politicheagricole.it</a>.

## **Art. 6** (Istruttoria e valutazione)

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità e dei titoli, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, delle domande spedite entro i termini, sarà demandato ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Mipaaf che sarà composta da almeno tre membri in rappresentanza del Ministero. La predetta Commissione potrà decidere di far integrare ai candidati le domande di partecipazione ammissibili con eventuale documentazione che dovesse ritenere utile per la valutazione, richiedendola direttamente agli interessati. A conclusione dell'istruttoria la commissione stilerà una graduatoria provvisoria degli ammessi.

Successivamente il Ministero approverà con proprio decreto la graduatoria finale degli ammessi e ne darà comunicazione alle aziende selezionate.

**Art. 7** (Modalità di partecipazione)



## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

I candidati a cui sarà comunicata l'ammissione al progetto dovranno confermare, entro 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la loro disponibilità all'indirizzo e-mail: disr2@politicheagricole.it.

Qualora cause di forza maggiore rendessero impossibile la partecipazione, i candidati dovranno darne tempestiva notizia al Ministero all'indirizzo e-mail: disr2@politicheagricole.it. In tal caso si procederà automaticamente allo scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per la realizzazione delle attività.

#### Art. 8

(Spese ammissibili)

Saranno coperte tutte le spese di organizzazione e le seguenti spese per il titolare dell'azienda agricola partecipante **oppure** per un suo delegato: viaggio A/R Italia - Texas, trasferimenti interni in Texas previsti dal progetto, vitto, alloggio.

Restano escluse tutte le altre eventuali spese non espressamente indicate, che, dunque, saranno a carico dei partecipanti.

### Art. 9

(Esenzione)

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 21 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.C.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 11 (Pubblicazione)



## DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

### IL DIRETTORE GENERALE

D.M. prot. 28936 del 12.12.2014

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

### **Art. 12**

(Entrata in vigore)

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet della Commissione europea.

Roma, lì 12.12.2014

IL DIRETTORE GENERALE firmato Dr. Giuseppe Cacopardi